

La tutela dell'accusato che non conosce la lingua italiana tra diritto alla difesa e giusto processo: casi e materiali sull'assistenza linguistica per un corretto approccio difensivo.

1.- La norma

Art. 143. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali

[1] *L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.*

[2] *Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.*

[3] *La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.*

[4] *L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.*

[5] *L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.*

[6] *La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.*

2.- Cenni costituzionali

La norma processuale appena citata¹, nella sua attuale conformazione operata dall'art. 1, 1° co., lett. b, D.Lgs. 4.3.2014, n. 32², appare uno degli ineludibili portati processuali dei principi sovranazionali e costituzionali che richiedono leale evocazione e consapevole partecipazione dell'accusato nel processo a proprio carico³: l'art. 6,

¹ Per un inquadramento sistematico dottrinale in tema di assistenza linguistica si rinvia a CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002; RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999; VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in *Giur. sist. dir. proc. pen.*, Chiavario, Marzaduri, Torino, 1995, I, Protagonisti e comprimari del processo penale, 388.

²La modifica in questione è dovuta alla recezione da parte dello Stato italiano della Direttiva 2010/64/UE che vincolava gli Stati membri ad adottare entro il 27 ottobre 2013 misure di attuazione di tipo legislativo, regolamentare e amministrativo, idonee a tutelare il diritto dell'imputato all'interpretazione e alla traduzione degli atti nel corso del procedimento penale. Per un esame della direttiva, A. GUIDO, *Relazione sull'incontro di studio sulla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in atti e relazioni dell'incontro di studio tenutosi a Genova il 23.9.2013.

³ Per una lettura recente del diritto alla assistenza linguistica nelle fonti internazionali, cfr. GIALUZ, *Novità sovranazionali in Proc. pen. giust.*, 2011, 13.

comma 3, lett. e)⁴ della Convenzione EDU; l'art. 14, Comma III⁵ del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966; gli artt. 24 e, poi, 111 della Costituzione italiana.⁶

Come vedremo in più parti del presente scritto, proprio il combinarsi delle citate norme superprimarie ha finito con il rappresentare il principale spunto che ha consentito al principio di tutela linguistica dell'accusato, nel corso degli anni, di compiere un significativo itinerario di attualizzazione grazie alla giurisprudenza evolutiva delle Corti apicali, *in primis* della Corte Costituzionale e, più recentemente, anche della Corte EDU; percorso che ha, via via, saputo estrapolare diversi corollari dal canone base del diritto all'interprete, conferendo ai valori della consapevolezza e partecipazione dell'accusato alloglotta sempre maggiore effettività: si sono così progressivamente specificati il diritto all'assistenza linguistica non solo rispetto alle dichiarazioni orali ma anche per i documenti scritti⁷; la clausola di gratuità che assiste i diritti di traduzione ed interpretariato⁸; l'estensione di tali diritti alla fase delle indagini preliminari⁹; la preferenza per l'uso della lingua madre¹⁰; l'estensione del diritto di assistenza anche a chi – pur conoscendo i tratti elementari dell'idioma - abbia un livello linguistico non utile alla comprensione del “significato legale” del documento¹¹.

3.- L'evoluzione giurisprudenziale del principio di assistenza linguistica: quando sorge il diritto alla traduzione e come viene sanzionato il suo mancato rispetto.

Enunciato il principio di diritto quale valore guida per i formanti legislativi e giurisprudenziali, è spettato però alla normazione ordinaria ed, in ultima istanza, all'interprete affrontare e risolvere concretamente i due fondamentali temi a monte ed a valle dell'operatività del presidio linguistico: (a) quando sorge il diritto all'interprete e (b) come viene sanzionata la lesione del diritto alla tutela dell'alloglotta.

Ad una prima lettura, il nuovo art. 143¹² del codice di procedura penale - in combinato disposto con l'art. 104 bis c.p.p. quanto alla fattispecie di arresto, fermo e custodia cautelare – parrebbe incaricarsi di rispondere

⁴ “Ogni accusato ha il diritto di (...) e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”.

⁵ “Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; (...); f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza”.

⁶ Disposizione, quest'ultima, che, con la costituzionalizzazione del Giusto processo del 2001, richiede espressamente che: “Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (...) sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo”. Sulla collocazione del diritto alla traduzione nei diritti del Giusto processo, cfr. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova 2010, pag. 43 e ss..

⁷ C. Edu GC, *Hermi c. Italia*, 28,06.2005, § 69, in *CP*, 2005, 4078 con nota di DE MATTEIS, *Aspetti problematici dell'appello camerale alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*.

⁸ C. Edu, sentenza 28 Novembre 1978, *Luedicke, Belkacem e Koc c. Germania*.

⁹ C. Edu, *Diallo c. Svezia*, 5.1.2010, §§ 24-25.

¹⁰ C. Edu, *Diallo c. Svezia*, 5.1.2010, §§ 26-32.

¹¹ C. Edu GC, *Hermi c. Italia*, 28,06.2005, cit..

¹² Tra i primi commenti, BRICHETTI-PISTORELLI, *Dagli interrogatori con la polizia alla fase della difesa l'assistenza di un interprete segue l'iter procedurale e Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida al Diritto*, 2014, 16, pagg. 59 e 64 nonché A. COCCOMELLO A. CORBO, Rel. n. III/05/2014 “Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato *Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*”, Roma, 31.03.2014.

esaurientemente al primo dei due quesiti, dettagliando, al comma 2, la casistica degli atti obbligatoriamente assistiti dal diritto alla traduzione.

Tale affermazione finisce però con il rivelarsi fallace e distonica per più concorrenti ragioni: la copertura costituzionale della disposizione di rito, la imprecisa modalità di recezione della Direttiva europea; la mancanza di lumi circa il carattere tassativo od esemplificativo degli atti citati, la valenza – altrimenti sibillina – del richiamo agli altri atti “fondamentali” operato dal comma terzo.

Una lettura chiarificatrice della novella¹³ non può perciò prescindere dall’analisi del precedente, importante, cammino giurisprudenziale incentrato sul tenore della norma nella sua consistenza anteriore alla riforma del 2016.

Allora, la lettera dell’art. 143 c.p.p. si limitava a disporre, più genericamente, il diritto dell’imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter (1) comprendere l’accusa, (2) seguire il compimento degli atti cui l’accusato partecipava e (3) rilasciare dichiarazioni.

Il percorso chiarificatore del “dove” e “come” si esplicitasse il diritto alla traduzione degli atti nonché della sua collocazione in chiave sistematica ha trovato un fondamentale punto di svolta nella interpretazione dell’art. 143 c.p.p. data dalla Corte Costituzionale attraverso la storica sentenza 10/1993¹⁴, vero e proprio *fil rouge* di ogni successiva elaborazione.

Con tale pronuncia¹⁵, la Corte Costituzionale ha infatti operato, per la prima volta, una esplicita rilettura “costituzionalmente orientata” del previgente art. 143 c.p.p., allora circoscritto agli atti orali, asserendo che il principio di conoscibilità tramite traduzione degli atti dovesse essere in linea di principio esteso anche alla notificazione di atti scritti: ciò in forza della già citata recezione ordinamentale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che stabilisce all’art. 6, terzo comma, lettera a), il principio secondo cui “ogni accusato ha diritto (...) a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta” e della disposizione, del tutto simile, contenuta nell’art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto che è stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed è stato reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

¹³ L’art. 143 c.p.p. nell’enunciare il diritto all’assistenza dell’interprete e quello alla traduzione degli atti fondamentali del processo usa esclusivamente la dizione “*imputato*”: il combinarsi dell’art. 61 c.p.p. con l’esame della lettera della norma consente peraltro di stabilire immediatamente che essa è, senz’altro, applicabile anche alla anteriore fase delle indagini preliminari. L’esame della giurisprudenza fornirà, come si vedrà di seguito, lumi interpretativi di grande momento per l’affermazione dell’operatività delle garanzie anche al soggetto coinvolto nel procedimento di esecuzione, di sorveglianza e di prevenzione.

¹⁴ Corte cost., 19/01/1993, n. 10, *Mujanovic* in *GI*, 1993, I, 1, 1144.

¹⁵ La sentenza in commento si incaricava, nella specie, di risolvere la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell’art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui tale norma non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all’imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, accompagnato da una traduzione nella lingua a lui nota nonché della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall’art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall’art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l’avviso contemplato dall’art. 456, secondo comma, c.p.p., contenente l’indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall’imputato straniero che ignora la lingua italiana.

Sulla scorta di tali premesse, perciò, fin dal 1993 (ben prima, pertanto, dell'entrata in vigore del novellato 111 Cost.) i Giudici di Palazzo della Consulta assegnavano all'art. 143 c.p.p. non un semplice ruolo organizzativo ma il compito sistemico di assicurare concretamente l'applicabilità ed effettività del principio di consapevole comprensione di tutti i primari atti processuali da parte dell'accusato, dettame enunciato in astratto dalle norme di diritto costituzionale e convenzionale già da tempo immesse nell'ordinamento interno.

In tale contesto, la Corte regolatrice sanciva che

*“il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile. E, poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché (allora¹⁶ n.d.a.) esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato”.*¹⁷

A partire da tale protocollo interpretativo, la garanzia di traduzione degli atti ha potuto ben dirsi, per volontà costituzionale:

a.- Un diritto soggettivo - oltretutto dotato di rilievo superprimario sia in relazione all'art. 24 Cost. sia, da ultimo, con riferimento alla sua esplicita riconducibilità ai canoni del Giusto processo da ultimo riaffermata con l'art. 111 Cost.. La prescrizione dell'art. 143 c.p.p. deve perciò, ieri come oggi, intendersi come un vero e proprio “calato” processuale del principio costituzionale del diritto alla assistenza linguistica nel processo, e, giusto il suo carattere generale, deve pertanto essere declinata non in senso meramente letterale ma finalistico con doverosa estensione analogica a tutte le fattispecie in cui viene a realizzarsi un punto di contatto tra i profili difensivi dell'alloglotta ed uno o più atti procedurali.

b.- Il diritto alla traduzione degli atti diviene parte del diritto alla difesa¹⁸ con la conseguenza che l'interprete cessa di essere un mero ausiliario del Giudice (secondo la impostazione concettuale propria del previgente Codice Rocco) per assumere il ruolo di soggetto coesistente all'esplicitazione del diritto defensionale pertocante all'accusato in ogni stato, fase e grado del processo.

c.-Il diritto alla traduzione diviene principio di carattere generale, seppur certamente non assoluto¹⁹, suscettibile di espandersi agli atti sia scritti che orali²⁰ perché attiene alla consapevole partecipazione al processo in senso lato.

¹⁶ Il diritto alla comprensione, tramite interprete, degli atti è ora esplicitamente citato tra i principi del Giusto Processo in forza della modifica dell'art. 111 Cost. operata con L. cost. 22.11.1999, n. 2.

¹⁷ Corte Costituzionale sentenza 19 gennaio 1993, n. 10, § 2.

¹⁸ Per una approfondita disamina dei rapporti tra il diritto all'assistenza linguistica ed il diritto alla difesa, cfr. GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in RIDPP, 1978, pag. 437.

¹⁹ Così, ancora, Corte cost., 19/01/1993, n. 10 Mujanovic in GI, 1993, I, 1, 1144, con nota di LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, in GiC, 1993, 66.

²⁰ Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, coerentemente con lo spirito della Direttiva 2010/64/UE, verrà definitivamente superata, per via legislativa, ogni distinzione limitativa tra atto orale ed atto scritto.

Pur sulla scorta di tale chiarezza ermeneutica, nel corso degli anni successivi alla citata pronuncia si registravano declinazioni operative della Corte di legittimità piuttosto diversificate sia con riguardo alla necessità di tradurre determinati atti (tra tutti, in particolare, la sentenza²¹ e l'ordine di esecuzione²²) sia con riferimento alla esistenza di un onere dell'accusato di richiedere la traduzione dell'atto al fine di poter invocare il relativo diritto²³ con contrasti ed incertezze casistiche del formante giurisprudenziale e pronunce spesso prive di adeguata coerenza e sistematicità.

I seguenti “punti fermi” nella determinazione dei confini del diritto alla assistenza linguistica sono, perciò, dovuti all'intervento nomofilattico delle Sezioni unite della Corte di piazza Cavour che, soprattutto attraverso la soluzione dei casi Jakani,²⁴ e Cieslinsky²⁵, forniscono ancor oggi all'interprete preziose e coerenti declinazioni procedurali.

Il caso Jakani

Nel primo dei due casi citati il ricorrente, straniero, – che non aveva mai richiesto l'assistenza di un traduttore - decideva di lamentare solo *ex post*, mediante il ricorso alla Suprema Corte la ritenuta nullità degli atti celebrativi del giudizio in quanto non tradottigli.

La Corte di legittimità, a sezioni unite, puntualizza anzitutto come nell'ordinamento processuale non esista alcun principio generale da cui desumere il diritto indiscriminato dello straniero, *in quanto tale*, a giovare dell'assistenza linguistica: l'efficacia operativa dell'art. 143 c.p.p. risulta infatti subordinata all'accertamento aggiuntivo della ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato.

Tale diritto, secondo il Giudice di legittimità, viene senz'altro meno qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente: nella specie, invero, il ricorrente Jakani aveva presentato personalmente una istanza alla autorità giudiziaria così rivelando “logicamente” una sua adeguata padronanza della lingua italiana.

D'altro canto, sempre negli arresti del caso Jakani, si afferma come l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisca *indagine di mero fatto* il cui esito, se svolto dal giudice attraverso argomentazioni esaustive e concludenti (tra le quali anche quella “logico-deduttiva” anzi descritta), sfugge al sindacato di legittimità.

²¹ In senso positivo e sanzione di nullità, Cass. VI 23.11.2006, *Timev* in *Cass. pen.* 2008, 702; solo qualora vi sia specifica istanza in tal senso, Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23608, *Wang*; in senso negativo, tra le tante, Cass., sez. IV, 19.3.13 *Gharby* e Cass., sez. VI, 13.12.13, *Zhou*.

²² Con riferimento a tale atto ed in contrasto con diverse precedenti sentenze Cass., sez. II, 14.3.2002, *Ciausù* riteneva ancora non necessaria la traduzione dell'ordine di esecuzione all'imputato allogliotta.

²³ Cfr., per un esame delle citate aporie giurisprudenziali, A COCCOMELLO F. COSTANTINI, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, *Rassegna della Giurisprudenza di legittimità, Gli orientamenti delle sezioni penali, anno 2014*, pagg. 305 e ss..

²⁴ Cass., sez. un., 31.5.2000, n. 12, in *Cass. pen.*, 2000, 3255.

²⁵ Cass., sez. un., 26.9.2006, n. 39298, in *Cass. Pen.* 2007, 514.

Ultimo ma non ultimo, con tale decisione le Sezioni Unite della Cassazione traggono – con insegnamento da allora mai apertamente rinnegato – le premesse sistemiche in forza delle quali pervenire alla determinazione delle conseguenze sanzionatorie per il caso di mancata osservanza del diritto alla assistenza linguistica.

Proprio attraverso il richiamo alla inserzione del diritto alla traduzione degli atti ed all'interprete nel novero del diritto alla difesa, la Suprema Corte afferma che:

*“la violazione delle norme sull'assistenza linguistica, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 c.p.p. come interpretato nella sentenza della Corte costituzionale del 12 gennaio 1993, n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (art. 178 lett. c) e 180 c.p.p.)”*²⁶

Con la conseguenza che, al pari delle restanti nullità relativamente assolute, la deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza²⁷, restando, per il caso di inerzia, sanata.

Il caso Cieslinsky

Nella seconda delle due sentenze citate, la Corte interviene sulla materia con l'obiettivo di sanare il precedente contrasto giurisprudenziale circa l'obbligo di traduzione, o meno, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: nel riaffermare la correttezza dell'orientamento più garantista, gli Ermellini affrontano più ampiamente il tema del diritto alla traduzione degli atti pervenendo alla esplicitazione di ulteriori sotto-principi di indubbia importanza.

I. Il diritto alla traduzione sancito dall'art. 143 c.p.p. si riferisce agli atti da compiere nel processo e non, paritariamente, a quelli formati fuori dal processo che nello stesso sono introdotti (si pensi, ad esempio, alla produzione dibattimentale di articoli scientifici in lingua inglese volti a corroborare una tesi del consulente tecnico o alla introduzione, quale prova, di una ricevuta fiscale di un ristorante tedesco comprovante come il giorno del reato l'imputato si trovasse in Germania anziché presso il *locus commissi delicti*)²⁸.

Sulla questione degli atti formati fuori dal processo vi è però da aggiungere che, nel recente arresto riferito al noto caso *Thyssenkerupp*²⁹, la Corte di legittimità, ancora a sezione unite, ha fornito una lettura maggiormente conforme ai dettami costituzionali ed internazionali sul tema, specificando che alla regola della non necessità di traduzione deve eccezionalmente derogarsi quando la traduzione riguardi cumulativamente (a) specifici documenti; (b) venga richiesta dalla difesa e (c) nei soli limiti in cui essa assuma qualche possibile, concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo ciascuna parte tenuta, in spirito di leale collaborazione, ad indicare, spiegare, sia pure succintamente e per evocazione, le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione.

II.- Il diritto alla assistenza linguistica (con conseguente obbligo di traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) pur costituendo una clausola generale è subordinato – quanto all'imputato straniero - all'accertamento della sua ignoranza della lingua italiana vuoi per una esplicita indicazione in tal senso dell'accusato, vuoi – più genericamente - perché tale *deficit* si evince dagli atti del processo (nel caso di specie, l'imputato era latitante).

²⁶ Di opinione contraria, nel senso del carattere assoluto della nullità, CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Giuffrè 2002, p. 3259.

²⁷ La nullità deve essere sollevata entro la conclusione del successivo grado di giudizio.

²⁸ Cass., sez. un., 24.4.14, *Espenbann* e altri.

²⁹ Cass. sez. un., 18.9.14, n. 38343.

Se per l'imputato cittadino italiano l'art. 143 c.p.p. presume sino a prova contraria la sua conoscenza della lingua italiana (egli avrà diritto all'assistenza di interprete solo se dimostra di non comprendere la lingua)³⁰ per contro:

“non si presume (di qui il limite di redazione in diversa lingua di cui all'art. 169 c.p.p., comma 3) che il cittadino straniero che si trovi in Italia già al momento dell'invito ad indicare o eleggere domicilio ignori la lingua italiana. Ma se egli richiede di farsi assistere da un interprete deve risultare la sua conoscenza della lingua italiana perché glielo si neghi?”.

III.- L'imputato straniero che si trova in Italia ha diritto di invocare la non conoscenza della lingua italiana: la sua petizione di ignoranza linguistica, ponendosi fuori da ogni presunzione, deve essere intesa come acquisizione dimostrativa d'ignoranza, salvo essere superata da un'opposta emergenza.

IV.- Il principio che precede, proprio dell'art. 143 c.p.p., non contrasta con quanto diversamente previsto dall'art. 169 comma III in tema di notificazioni dell'imputato (per quella fattispecie vi è presunzione di non conoscenza della lingua straniera dell'imputato straniero) in quanto il legislatore è libero di modulare diversamente le regole inerenti il principio di comprensione degli atti impiegando parametri valutativi diversi per fattispecie diverse (art. 143, art. 169).

V.- La nullità intermedia inerente la mancata traduzione di un atto risulta sanarsi - come avvenuto nel caso deciso - sia, ai sensi dell'art. 184 c.p.p., per effetto della presentazione dell'imputato al successivo incompetente, sia laddove l'imputato decida di chiedere il Giudizio abbreviato³¹.

4.- I presupposti del diritto all'assistenza linguistica.

Come si è poc'anzi riferito nel formante giurisprudenziale relativo all'art. 143 c.p.p. risultano progressivamente emergere due considerazioni pacifiche.

a.- La conoscenza della lingua per il cittadino italiano è presunta: con una presunzione *iuris tantum* che è onere dell'accusato superare (ben potendosi immaginare, ad esempio, il caso di cittadino italiano nato e residente all'estero da genitori italiani emigrati che non parli in alcun modo l'idioma nazionale)

b.- Nel caso di cittadino straniero non esiste alcun indice presuntivo, positivo o negativo, dovendosi accertare caso per caso, attraverso un'indagine fattuale, l'effettività ed il grado di comprensione della lingua italiana.

5.- Quattro interrogativi del difensore.

I.- Esiste un onere di allegazione o prova della ignoranza linguistica a carico dello straniero alloglotto?

La questione si pone piuttosto frequentemente nei Fori italiani, soprattutto nelle ipotesi in cui l'imputato con cittadinanza estera sia assente e risulti assistito da un difensore d'ufficio che, non avendo spesso avuto contatti con il proprio patrocinato, si trova in una condizione di mero “dubbio” in ordine alle competenze linguistiche dell'assistito: di fronte alla non rara omessa traduzione degli atti antecedenti l'apertura del dibattimento (essenzialmente, per l'imputato a piede libero, informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa; avviso di conclusione delle indagini preliminari e decreti che dispongono l'udienza preliminare e/o la citazione a giudizio) deve quindi essere stabilito se sia compito o meno del difensore porsi - autonomamente e, comunque,

³⁰ Vedi art. 109 c.p.p., comma 2.

³¹ Quanto alla sanatoria dovuta alla scelta del rito abbreviato cfr. Cass., sez. un., 21.06.2000, *Tammaro*. In dottrina si segnala un indirizzo interpretativo più garantista che – nel caso di omessa traduzione di un atto introduttivo del giudizio - riterrebbe configurarsi una nullità assoluta, assimilando la mancata traduzione alla assenza della citazione stessa, così CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Giuffrè, 2002, pag. 229.

nel “silenzio” del proprio assistito - il tema della omessa traduzione degli atti, con eventuale formulazione delle conseguenti richieste ed eccezioni o se tale profilo sia da intendersi superato per fatti concludenti o per una implicita rinuncia da parte del diretto interessato.

La questione giuridica di fondo può dirsi la seguente: è necessario che l'accertamento sulla competenza linguistica debba essere compiuto solo ove emergano, da una asserzione dell'accusato, dagli atti del procedimento o da altre circostanze, elementi che fanno ritenere che l'imputato/indagato straniero non conosca la lingua italiana o, invece, vi è *tout court* un onere giudiziario di accertamento che impone comunque al giudice (e, in fase di indagini preliminari, al PM ed alla P.G.) di attivarsi per verificare se l'accusato straniero conosca o meno la lingua del procedimento, indipendentemente da un'istanza di parte o dall'emergenza di univoci elementi in tal senso?

Il tema appare, tanto nell'analisi delle pronunce quanto nella nuova conformazione dell'art. 143 c.p.p. di cui si dirà a breve, un nodo ancora problematico ma forse, ed al contempo, il territorio in cui è necessario sollecitare, in chiave difensiva, ulteriori e più rigorosi percorsi di evoluzione di un formante giurisprudenziale ancora incerto.

Fermo il fatto che, come insegnato negli arresti caso *Jakani*, la oggettiva inaccertabilità delle competenze linguistiche dell'imputato non può essere causa di stasi procedimentale o successiva strumentalizzazione da parte dello stesso attraverso eccezioni tardivamente proposte, appare indubbio che proprio il contesto normativo che circonda l'art. 143 c.p.p. deve portare ad esigere il definitivo abbandono del filone giurisprudenziale che per lustri ha enunciato la necessità di espressa petizione del presidio linguistico da parte dell'accusato³².

Fino al 1993, anno di costituzionalizzazione del diritto alla assistenza linguistica per effetto della già citata decisione n. 10/93 del Giudice delle Leggi, appariva assolutamente prevalente un orientamento giurisprudenziale teso ad affermare il principio secondo cui il diritto alla assistenza linguistica dovesse essere inteso come un diritto disponibile e pertanto rinunciabile da parte dell'accusato: conseguentemente, la giurisprudenza affermava che laddove l'accusato straniero – pur privo di conoscenza della lingua italiana – avesse inteso rimanere silente od inerte, tale contegno avrebbe dovuto essere letto come una sorta di rinuncia “per fatti concludenti” al proprio diritto. Il Giudice, in tal caso, avrebbe solamente potuto prendere atto della derelizione del diritto.

La Corte di Cassazione finiva, in buona sostanza, con il richiedere, ponendo tale onere a carico dell'accusato, una segnalazione esplicita dimostrativa, o, quantomeno, dichiarativa di non comprensione della lingua italiana, ritenendo all'opposto non necessario alcun accertamento ufficioso del giudice procedente.³³

Anche recentemente, si registrano pronunce di Legittimità che ancora affermano che:

*“L'art. 143 c.p.p. non prevede un obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia allo stesso la libertà di decidere se richiedere o meno l'assistenza”*³⁴

E che:

“È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiara la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l'imputato parlasse o capisse l'italiano, poiché la traduzione degli atti

³² Cass., sez. III, 6.5.1998, *Zymaj*, in *Mass. Uff.*, 211215; Cass., sez. VI, 9.6.1997, *Kalifa*, in *DPP*, 1998, 986; Cass., Sez. VI, 11.5.1994, *Puertas*, in *ANPP*, 1995, 481; Cass., Sez. VI, 28.10.1993, *Bonazizi*, in *RP*, 1994, 1282.

³³ Così, ad esempio, Cass., sez. VI, 11.3.1993, *Osagie*, in *CED*, m. 194023; Cass., sez. V, 6.2.1992, in *CED*, m. 189475.

³⁴ Cass., Sez. III, 06.05.1998, n. 7143 *Zymaj* e altri; Cass., sez. VI, 09.06.1997 *Ben Khalifa*, *DPP* 1998; Cass., Sez. V, 15.11.1996, *Romero* in *CED*, m. 208188.

processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza."³⁵

A tale indirizzo, ancora fondato sulla angusta e formalistica riconduzione del diritto alla assistenza linguistica nel novero dei diritti eventuali e rinunciabili, sembra però sfuggire come l'attuale panorama costituzionale ed internazionale³⁶ militi nel senso della sicura riconduzione della garanzia linguistica nel novero di diritti connessi alla consapevolezza dell'accusa da parte dell'imputato con definitiva immissione di tale garanzia nelle dinamiche coesenziali al *fair trial* la cui attuazione corrisponde ad interessi anzitutto pubblicistici.

Come si specificherà meglio di seguito, in tal senso, parrebbe, d'altronde, deporre la stessa lettura del nuovo art. 143 cod. proc. pen. che, al comma 3, prevede che il giudice possa disporre "d'ufficio" la traduzione di atti o parte di atti, ed anche la previsione contenuta nell'art. 2, par. 4 della direttiva madre, che prescrive agli Stati membri di "disciplinare un apposito procedimento finalizzato a tale accertamento", dizione che sembra prefigurare, come si specificherà meglio tra breve, a carico dell'autorità giudiziaria, non solo uno specifico onere ma addirittura un procedimento apposito³⁷.

Alla luce degli argomenti poc'anzi esposti di dovrà senz'altro preferire³⁸ il diverso orientamento della Corte regolatrice³⁹ che, in nome di un vero e proprio onere giudiziario di accertamento ufficioso della comprensibilità degli atti processuali, ha, tra l'altro, più volte avallato le ordinanze con le quale i Gip o i Tribunali monocratici in sede predibattimentale hanno dichiarato l'inefficacia dell'elezione di domicilio dell'imputato e la conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi per essere stato il verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano nonostante "il dubbio che l'imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale".⁴⁰

La stesso più rigoroso indirizzo della Corte di Cassazione ha altresì precisato che l'imputato alloglotta, non irreperibile o latitante, che risulti non conoscere la lingua italiana, ha diritto alla traduzione, in una lingua da lui compresa, dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., "anche nelle ipotesi in cui questo debba essere notificato al difensore domiciliatario"⁴¹ a prescindere, pertanto, da qualsivoglia onere dimostrativo di un effettivo contatto tra il difensore ed il proprio assistito.

II.- Le Autorità di polizia o giudiziaria sono tenute ad accertare anche d'ufficio la comprensione della lingua italiana?

³⁵ Cass., Sez. V, 26.10.2015, n. 11658 (rv. 266550).

³⁶ La stessa Corte EDU ha più volte rammentato che con l'enunciazione dei diritti fondamentali la Convenzione intende "proteggere diritti non teorici od illusori ma concreti ed effettivi", cfr. Corte Edu 9.10.1979, *Airey C.* Irlanda, par. 24.

³⁷ A. COCOMELLO A. CORBO, Corte di Cassazione, Rel. n. III/05/2014 "Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato *Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*", Roma, 31.03.2014, pag. 5.

³⁸ TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Processo penale e giustizia*, vol. 1, 2014, pag. 118.

³⁹ Tra le prime pronunce in tema di verifica d'ufficio della conoscenza linguistica vedi Cass., Sez. III, 26.4.1999, p.m. in proc. *Braka*, CED, m. 214348.

⁴⁰ Cass., Sez. V, 08.07.2015, n. 38109 (rv. 265007).

⁴¹ Cass., Sez. I, 11.05.2017, n. 23347.

Se è pur vero, come poc'anzi descritto, che si assiste, anche recentemente, ad un orizzonte giurisprudenziale ingiustamente incerto e frammentato, è agevole reperire solidi orientamenti di legittimità che da lustri non solo affermano la assenza di oneri decadenziali a carico dell'accusato ma enunciano, al contempo, un preciso obbligo della istituzione procedente di attivarsi per verificare adeguatamente e garantire la presenza delle condizioni linguistiche utili a che, fin dallo stato di persona sottoposta all'indagine, la persona accusata possa avere tempestiva conoscenza della natura e dei motivi dell'accusa e, se del caso, dei motivi d'arresto.

Fin dal 1993, anno della più volte citata svolta interpretativa operata dalla Consulta, il dato normativo sovranazionale appare invero organico, coerente ed univoco: già, infatti, era maturato nella coeva giurisprudenza un filone interpretativo più garantista capace di forgiare argomenti più che convincenti per statuire la connaturazione della comprensione linguistica nei principi irrinunciabili del *Due process of law*, affermando che l'Autorità procedente, a prescindere da qualsiasi richiesta ed eccezione, ha l'obbligo di accertamento della comprensione dalla lingua italiana da parte dell'accusato e che tale dovere incombe, di volta in volta, in ragione della fase procedimentale, sulla Polizia Giudiziaria, al Pubblico Ministero ed al Giudice.

Tale approccio viene confermato dall'articolo 2, paragrafo 4 della Direttiva, unitamente al "considerando" n. 21 che ribadisce come non sia più onere dell'accusato rendere nota la sua ignoranza della lingua ufficiale del procedimento: il combinato disposto di tali disposizioni pone a carico delle autorità competenti dello Stato membro un vero e proprio obbligo di accertarsi dell'eventuale ignoranza dell'imputato della lingua del procedimento, ponendo soltanto come una delle possibilità quella di effettuare l'accertamento interrogando l'interessato. In presenza di un minimo sospetto, la Direttiva prescrive di compiere tutti gli opportuni accertamenti al fine di verificare la conoscenza della lingua ufficiale da parte dell'imputato⁴².

Vale la pena di ricordare che la stessa Corte Edu, intervenuta nel caso Kajolli contro l'Italia⁴³ sulla questione degli oneri accertativi, ha affermato che in assenza di elementi suscettibili di far ritenere che l'imputato straniero parli o comprenda la lingua del Foro, egli ha il diritto alla traduzione degli atti – in special modo quando le sue difficoltà sono portate a conoscenza dal Tribunale da parte della Difesa – senza che sia necessario a quest'ultima di dover fornire la prova della non comprensione della lingua nazionale.

Tale indagine "in fatto" impone, perciò, all'Autorità procedente l'emissione di provvedimento decisorio che dovrà essere adeguatamente motivato sotto pena di censurabilità innanzi il Giudice di Legittimità il quale, pur non potendo rivalutare l'accertamento materiale, potrà nondimeno saggiare "presenza" e "logicità" della relativa motivazione.

Nella prassi, è ben noto come l'accertamento della conoscenza della lingua italiana si fondi molto frequentemente su presunzioni logiche: prima tra tutti quella rappresentata dal rilievo della permanenza dell'accusato sul territorio italiano per un adeguato lasso temporale.

Come ogni inferenza deduttiva, anche l'equazione tra conoscenza della lingua e presenza sul territorio nasce da un approccio condivisibile nella sua pragmatica utilità: non vi è dubbio, però, che dai Giudici venga talvolta fatto un uso frettoloso e distratto di tale standard inferenziale, relegandolo, in concreto, ad un mero orpello argomentativo: basti osservare come la giurisprudenza italiana, anche di legittimità, sia pervenuta a ritenere logicamente provata la conoscenza della lingua italiana attraverso il rilievo che l'imputato avesse fatto ingresso nel territorio "otto mesi" prima del dibattimento.

⁴² A. GUIDO, *Relazione sull'incontro di studio sulla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in atti e relazioni dell'incontro di studio tenutosi a Genova il 23.9.2013, pag. 7.

⁴³ C. Edu, *Kajolli c. Italia*, 29.4.2008.

D'altro canto, come suggerito *apertis verbis* dalla stessa Corte Edu nel caso Kajolli, vi è un preciso dovere del difensore, con motivate istanze ed eccezioni, di evitare che la prova logica – *rectius* la mera constatazione della presenza sul territorio italiano – diventi un puro e semplice barocchismo concettuale teso a togliere qualsiasi dignità alla effettività della decisione che nega il diritto all'assistenza linguistica.

Proprio al difensore, come detto, spetterà, al contempo, di evidenziare e coltivare la questione della mancata comprensione linguistica con tempestività: fin dai primi atti innanzi la Polizia Giudiziaria od il Pubblico Ministero, anche nella consapevolezza delle caratteristiche giuridiche e della sanabilità inerziale delle nullità eventualmente prodottesi.

Anche la nuova conformazione dell'art. 143 c.p.p. avalla la tesi che pone in capo al Pubblico Ministero e al Giudice un vero e proprio dovere di accertamento officioso che supera definitivamente la precedente tendenza di parte della Giurisprudenza di legittimità orientata a riconoscere il diritto all'interprete solamente in presenza di una espressa richiesta dell'imputato straniero: è la stessa lettera della norma a richiedere, testualmente, che *l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana sia compiuto dall'autorità giudiziaria*: tra l'altro, l'indicazione espressa di "autorità giudiziaria" in luogo di quella di "autorità procedente", sembrerebbe, secondo autorevole commento⁴⁴, escludere che tale verifica possa essere compiuta autonomamente dalla polizia giudiziaria, ad esempio nelle fasi relative al fermo ed all'arresto d'iniziativa, postulando, di contro, che sia preciso onere della stessa contattare immediatamente il P.M. perché fornisca indicazioni in merito.

III.- Qual è il grado di "non comprensione" richiesto?

Per l'art. 143 c.p.p. è titolare del diritto l'imputato *che non conosce la lingua italiana*.

Più precisamente ed opportunamente, la norma specifica che non è adeguato un livello di comprensione dell'idioma che non consenta all'imputato di *poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa*.

Ancora: il Patto di New York richiede una comprensione *circostanziata*.

Da ultimo, altrettanto opportunamente, l'art. 111 Cost. impone l'assistenza linguistica se l'accusato *non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo*.

Molti sono pertanto gli indici normativi che impongono all'interprete ed alla Autorità Giudiziaria di non utilizzare logiche semplicistiche od assumere decisioni sbrigative⁴⁵.

Affrontando i profili di effettività della comprensione linguistica da parte dell'imputato straniero non si può non premettere ciò che a qualsiasi difensore è certamente noto: la semiotica della scenario processuale richiede molto spesso livelli di comprensione verbale avanzati, quando non specialistici, con la conseguenza che spesso, le

⁴⁴ A. COCOMELLO A. CORBO, Corte di Cassazione, Rel. n. III/05/2014 "Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato *Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*", Roma, 31.03.2014, pag. 5.

⁴⁵ Sul grado di comprensione della lingua italiana, cfr. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002 pag. 351 nonché RIVIELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano 1999, pag. 248, il quale si riferisce ad un livello "medio" di competenza linguistica.

“parole” della rappresentazione procedimentale appaiono scarsamente intellegibili anche da coloro che, pure, hanno accettabili livelli di scolarizzazione⁴⁶.

Così, parte della dottrina e della giurisprudenza hanno correttamente precisato che il livello di conoscenza della lingua italiana esplicitato dall'art. 143 c.p.p. non può certamente essere misurato sulla perfetta comprensione dei dati e tecnicismi processuali che sono propri dello scenario penale: alla mediazione con tali ritualità – che sono spesso ignote anche al cittadino italiano debitamente istruito - provvede utilmente il difensore, il cui ruolo di difensore tecnico presuppone anche tale dovere; cionondimeno è doveroso ritenere titolare del diritto all'assistenza linguistica anche colui che ha maturato una rudimentale conoscenza linguistica: essa, sebbene idonea a districarsi nella vita comune, non può certamente essere ritenuta strumento idoneo ad una adeguata interlocuzione difensiva nel processo penale.⁴⁷

Certamente non può, perciò, dirsi adeguata una qualsiasi conoscenza, perché è necessario che il livello di comprensione della lingua consenta all'accusato di intendere i fatti che gli vengono ascritti e tale capacità va parametrata, secondo chi scrive, a quella di una persona di madrelingua di accettabile livello culturale.

E' dunque obbligo dell'autorità procedente accertare, se del caso induttivamente, non già la semplice conoscenza dell'idioma ma anche il livello di comprensione della lingua in rapporto alla natura dei fatti, al contenuto ed alla complessità delle comunicazioni.

Da tali premesse discende che la giurisprudenza che fa semplice riferimento al binomio ignoranza/conoscenza della lingua non possa considerarsi perfettamente allineata alle statuizioni internazionali.

La stessa giurisprudenza della Corte Edu ha in più passaggi motivazionali sottolineato l'indispensabilità di un controllo circa la *qualità* della conoscenza linguistiche⁴⁸ e la sussistenza di una conoscenza *approfondita* della lingua del Foro in special modo in quelle vicende processuali prive di immediata intellegibilità⁴⁹. Secondo la Corte di Strasburgo, un imputato che pur conoscendo l'idioma del processo non abbia *dimestichezza* con la lingua utilizzata dal Tribunale può, in pratica, trovarsi *svantaggiato* sia qualora non disponga di una traduzione degli atti del procedimento sia laddove non sia assistito da un interprete che gli procuri una adeguata comprensione delle dichiarazioni orali⁵⁰.

La giurisprudenza di legittimità ha prodotto, sul punto, orientamenti privi di sistematicità, non sempre conciliabili con le norme sovranazionali⁵¹.

Non mancano lodevoli eccezioni: ad esempio, nel caso *Thyssenkrupp*, i Giudici hanno fatto buon governo dei predetti principi premurandosi di accertare una conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati sufficiente

⁴⁶ Sul tema, E. AMODIO, *Estetica della Giustizia penale*, Giuffrè, 2016, 6 dove si osserva che nel flusso comunicativo delle forme del processo si sviluppa una sorta di separatezza dell'esperienza giudiziaria rispetto al mondo esterno.

⁴⁷ G. CECANESE, *Rilievi minimi sui persistenti dubbi interpretativi in tema di traduzione degli atti*, in *Arch. Pen.*, 2014, 3, 1. Sul punto, quanto alla giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 8 marzo 1993, *Hickman*, in *Giur. Mer.*, 1993, 950.

⁴⁸ Cfr. C. Edu, *Diallo*, cit., § 26-32.

⁴⁹ Corte Edu, GC, *Hermi*, cit., § 71.

⁵⁰ Corte Edu, *Hermi*, cit., § 58.

⁵¹ Cass., sez. un., 31.5.2000, *Jakani*, in *CED*, m. 216258; Cass., Sez. V, 12.12.2001, *Kislitsyn*, in *CED*, m. 221901; Cass., Sez. II, 10.8.2000, *Lu Hai*, in *CED*, m. 217915; Cass., Sez. VI, 28.10.1993, *Bouaziz*, in *RP*, 1994, 1282; Cass., Sez. VI, 15.3.1993, *Adekunde*, in *RP*, 1994, 541.

a poter adeguatamente comprendere la natura e complessità delle accuse loro mosse e conseguentemente di difendersi. Sono stati accertati e cumulativamente valorizzati come tratti personali rivelatori di una sufficiente padronanza linguistica: un'intervista televisiva in lingua italiana con un percorso argomentativo certamente non agevole e bisognoso di una sicura padronanza della lingua italiana; una conferenza stampa programmata dallo stesso ricorrente, ordini organizzativi via e-mail e comunicazioni in italiano, nonché ricezione di comunicazioni in italiano anche di notevole complessità; il fatto che durante il dibattimento l'imputato correggesse la sua traduttrice dimostrando la piena padronanza dell'italiano.

IV.- Quale è il grado di qualità richiesto per la traduzione?

Chi frequenta le aule giudiziaria sa bene che la questione è tutt'altro che accademica.

Per un verso ci si confronta spesso con traduzioni rese in una delle quattro lingue principali (inglese, francese o spagnolo, arabo) senza curarsi della provenienza e capacità linguistica dell'accusato; d'altro canto, si assiste non infrequentemente alla individuazione di un interprete dell'idioma ufficiale nazionale senza alcuna attenzione al grado di istruzione dell'accusato (che, se non scolarizzato, praticherà verosimilmente la sola parlata regionale) od alla coincidenza etnica o regionale tra interprete e persona accusata (tra i contrasti più frequenti quello tra il mandarino ed il cantonese od il taiwanese, ovvero quello tra la lingua ufficiale indiana e gli idiomi regionali).

Nel silenzio della novellazione sul punto⁵², occorre fare riferimento alla Direttiva che richiede che sia nella traduzione che nell'interpretazione, l'operatore linguistico *“dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa”*.

Il principio di qualità nella traduzione viene non raramente platealmente smentito dalla prassi: è ipotesi molto diffusa nelle stazioni di polizia e talvolta, in verità, nelle stesse aule giudiziarie, soprattutto per il caso di lingue minoritarie, il ricorso ad interpretati svolti da semplici immigrati madrelingua, del tutto sprovvisti di preparazione sulle tecniche di interpretazione e magari dotati di scarsa dimestichezza con la lingua italiana, fatalmente inadeguati alla prestazione richiesta.⁵³

Nella premessa n. 22 della direttiva 2010/64/UE è ancor più chiaramente riportato che:

“L'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.”

Vi è da precisare, a scanso di equivoci, che la giurisprudenza ha invece fino ad oggi reiteratamente escluso la sussistenza in capo all'accusato di un diritto all'assistenza di un interprete di madrelingua riconoscendogli solo la garanzia della presenza di un interprete che traduca in una lingua a lui *comprensibile* l'accusa formulata nei suoi confronti e gli atti al cui compimento egli partecipa⁵⁴.

⁵² Il decreto legislativo n. 32/14 si limita ad inserire nell'art. 67 comma 2 delle norme di attuazione del codice di procedura penale la previsione che tra le categorie obbligatorie nell'ambito dell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale debba esservi anche quella degli esperti in interpretariato e traduzione.

⁵³ A. GUIDO, *Relazione sull'incontro di studio sulla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in atti e relazioni dell'incontro di studio tenutosi a Genova il 23.9.2013, pag. 7.

⁵⁴ Cass. pen., sez. VI, 04.03.2010, n. 18496 (rv. 247003); Cass., sez. VI, 28.01.2014, *Yusuf*, CED, m. 259252; Cass. pen., sez. VI, 13.12.2016, n. 2673 (rv. 268863); quanto all'uso durante l'udienza di convalida od il giudizio direttissimo dei quattro

Anche recentemente, pur già vigenti sia l'art. 111 Cost. che il nuovo art. 143 c.p.p., la Corte di Cassazione ha rigettato un'eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 178 e 143 c.p.p. fondata sulla mancata traduzione degli atti nel dialetto regionale normalmente praticato dall'imputato alloglotta in una realtà molto estesa, poco scolarizzata e fortemente frammentata come la Nigeria.

Nella vicenda in commento, pur precisato come tra le garanzie di chi non parla l'italiano vi sia un diritto non solo all'interprete, ma anche alla traduzione scritta degli atti del procedimento, la Corte di Legittimità ha stabilito che - essendo ciò funzionale *apertis verbis* a garantire il "diritto alla comprensione" dell'accusa e degli atti processuali - è necessario assicurare all'imputato l'assistenza dell'interprete, non nella sua "lingua madre", qualunque essa sia, bensì in una lingua che gli consenta di avere piena contezza degli atti e degli snodi fondamentali del processo: a dispetto dell'eccezione prontamente avanzata dalla difesa circa il fatto che l'imputato chiedesse un interprete, negatogli, in lingua "esan", unico idioma adeguatamente compreso dal proprio assistito, a parere della Corte il rispetto delle garanzie linguistiche era, nella specie, comprovato dal fatto che l'interprete avesse interpellato entrambi gli imputati e gli stessi avessero "*dichiarato di comprendere e parlare l'inglese*".

Tale approccio, riguardato con la non infrequente facilità con cui la Polizia Giudiziaria barra i casellari inerenti la conoscenza di lingue tutt'altro che adeguatamente praticate dall'indagato, deve suonare di monito per il difensore il cui ruolo è diretto non solo a tutelare formalmente i diritti del proprio Assistito ma anche a vigilare circa il ricorso a dichiarazioni di stile che potrebbero rivelarsi, di seguito, tali da compromettere una volta per tutte l'effettivo rispetto di importanti e riconosciute garanzie processuali.

6.- Quali atti tradurre: un'impostazione per principi indispensabile anche dopo la enumerazione del nuovo 143 c.p.p..

I.- Le premesse sistemiche della Corte Costituzionale

La stessa Corte EDU ha più volte chiarito – con arresti inequivocabili – come il diritto alla traduzione degli atti per l'imputato alloglotta non possa dirsi onnicomprensivo⁵⁵.

Nella genericità del previgente art. 143 c.p.p., quanto alla individuazione degli atti da tradurre, la giurisprudenza aveva dato indicazioni incerte e spesso contraddittorie (tra tutte, la ricomprensione o meno della sentenza quale atto da tradurre).

Tale incertezza era principalmente dovuta alla genericità ed astrattezza dei parametri forniti dalla più volte citata sentenza 10/93 della Corte Costituzionale quanto al giudizio di selezione tra atti di doverosa traduzione o non.

La pronuncia di Palazzo della Consulta – individuata la ratio dell'art. 143 nella volontà di far comprendere all'accusato "*l'esatto significato dell'accusa formulata contro di lui e di fargli seguire il compimento degli atti cui partecipa*" - indicava quali atti di doverosa traduzione in favore dell'imputato alloglotta quelli, alternativamente, rientranti in una delle due seguenti categorie:

- a) gli atti con il quale l'imputato è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione;
- b) gli atti riguardanti le facoltà riconosciute all'imputato al fine di contrapporsi all'accusa.

idiomi principali nelle fattispecie di accusato con madre lingua scarsamente diffusa, *cf.* Cass., sez. III, 9 luglio 2001, n. 34444, *Mangia*, CED, m. 220110.

⁵⁵ C. Edu, 19.12.1989, *Kamasinski* c. Austria.

Sulla scorta di tale indirizzo interpretativo venivano considerati di certa riconducibilità alla categoria degli atti oggetto di doverosa traduzione: il decreto di citazione a giudizio, il decreto di giudizio immediato nella parte in cui limita temporalmente l'accesso ai riti alternativi, il decreto di rinvio a giudizio (espressamente citati dalla Corte costituzionale); l'atto di elezione di domicilio⁵⁶; l'informazione sul diritto alla difesa ex art. 369 bis c.p.p.⁵⁷; l'avviso inerente la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato (anche per l'assistenza del consulente o dell'interprete); l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (sia per la fissazione di termine a difesa sia perché informa della completa ostensione degli atti); l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare⁵⁸; l'ordinanza di riesame; il decreto penale di condanna; l'ordine di esecuzione della pena detentiva⁵⁹.

II.- I provvedimenti cautelari ed il caso *Zalagaitis*⁶⁰

Nel caso *Zalagaitis*⁶¹ le SS.UU. – risolvendo un precedente contrasto tra le sezioni semplici ⁶²- hanno precisato (già prima della novellazione dell'art. 143 c.p.p. di cui si dirà a breve) come tra gli atti oggetto di doverosa traduzione, a pena di nullità, debba ricomprendersi anche l'ordinanza applicativa della misura cautelare, avendo tuttavia cura di specificare come tale obbligo gravi *ab initio* sul Giudice emittente solamente in presenza della possibilità di ragionevole conoscenza – allo stato degli atti – della non comprensione della lingua italiana⁶³ da parte dell'indiziato⁶⁴.

È, infatti - secondo l'arresto in commento - proprio l'accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana ciò che rende possibile dare immediata concretezza ed effettività al diritto alla traduzione o all'interprete ed è da questo accertamento che, scaturendone il diritto dell'indagato alla traduzione o all'intervento dell'interprete, sorge anche l'obbligo per il giudice di consentirne l'esercizio.

⁵⁶ Cass., sez. I, 13 giugno 2013, n. 26705 e Cass., sez. I, 31 maggio 2013, n. 32000, *Yousif*.

⁵⁷ Cass., sez. IV, 10.6.2009, n. 32231 *Touray*.

⁵⁸ cfr., Cass., sez. I, 2 novembre 1995, n. 825, *Marino*, Rv. 203492.

⁵⁹ Cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 6 maggio 2010, n. 20275, *Montsar*, Rv. 247212, nonché Cass., sez. III, 15 novembre 2002, n. 1715, *Suman*, Rv. 223278 e Cass., sez. VI, 8 marzo 1995, n. 843, *Tounsi*, Rv. 201441.

⁶⁰ Lo *Zalagaitis* veniva arrestato in Olanda ed estradato in Italia: consegnato alle autorità italiane egli veniva interrogato dal Gip con "l'assistenza di un interprete", il quale gli dava lettura del capo di accusa e della indicazione degli elementi di prova. Con richiesta di riesame i difensori eccepivano la nullità per omesso avviso dalla data dell'udienza camerale nonché la nullità del provvedimento cautelare perché non accompagnato dalla traduzione in una lingua nota all'imputato, cittadino lituano.

⁶¹ Cass., sez. un., 24 settembre 2003, *Zalagaitis*, n. 5052, Rv. 226717.

⁶² Quanto alla giurisprudenza precedente, per la non necessità della traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare, cfr. Cass. 2128/99, Pm in proc. *Metuschi* ed altri, rv 213523; Cass. 17829/02, *Essid*, rv 221442; Cass. 3759/00, *Ilij*, rv 216284; in senso opposto vedi invece Cass. 11598/02, *Zubieta Bilbao*, rv 221608; Cass. 4841/99, *Zicba*, rv 214495; 1527/99, Pm in proc. *Braka* ed altri, rv 214348.

⁶³ Diversamente, per il caso in cui la mancata conoscenza della lingua da parte dell'imputato straniero sia proceduralmente accertabile solo a partire dalla esecuzione della misura, si dovrà provvedere entro l'interrogatorio di garanzia, se del caso mediante intervento del direttore dell'istituto carcerario ex art. 94, I bis, disp. att., disposizione che espressamente impone al direttore penitenziario od all'operatore da lui delegato di accertarsi, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e, ove occorra, di illustrargliene i contenuti

⁶⁴ Per il caso di omessa traduzione dell'ordinanza genetica appare giurisprudenzialmente assai controversa la possibilità di sanatoria *ex post* tramite la traduzione dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio di garanzia.

Nella medesima decisione si precisava, perciò, che, qualora dagli atti non fosse – come nella specie - risultata la sconoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato ed il Giudice avesse accertato lo status di alloglotta solo dopo l'esecuzione del provvedimento o nel momento in cui procedeva all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. non si sarebbero registrate nullità di sorta: nondimeno il Giudice – una volta appreso il vulnus - sarebbe stato tenuto a nominare immediatamente un interprete conferendogli l'incarico di illustrare all'indagato il contenuto dell'atto in precedenza emesso, alternativamente con traduzione scritta od orale. Solo in assenza di tale attivazione, l'atto avrebbe dovuto considerarsi affetto da nullità..

Ancora, con la medesima sentenza, le Sezioni unite di piazza Cavour precisavano di non condividere quell'ulteriore indirizzo secondo il quale, nel caso - non poco frequente - di ordinanza custodiale emessa nell'udienza di convalida dell'arresto dopo l'interrogatorio dell'arrestato e dopo l'ordinanza di convalida non occorresse la traduzione dell'ordinanza: ciò in quanto, per tali fattispecie, la presenza dell'interprete all'udienza di convalida e al relativo interrogatorio consentirebbe di informare l'arrestato in ordine all'imputazione e agli elementi fondanti l'accusa nonché di consentirgli di esercitare un'effettiva difesa rendendo la versione dei fatti nella propria lingua: ciò, purtuttavia, in un momento antecedente l'emissione del titolo limitativo della libertà personale con conseguente impossibilità, per il gravato, di confrontarsi utilmente e tempestivamente anche con i motivi e le valutazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare eventualmente emessa dopo l'ordinanza di convalida.

L'ordinanza conseguente a misura pre-cautelare dovrà perciò essere, del pari, tradotta all'imputato, avvalendosi della traduzione dell'interprete presente o, nei termini successivamente concessi per l'adozione della misura dall'art. 391 comma 7 c.p.p., con apposita traduzione contestuale alla notifica del provvedimento restrittivo⁶⁵.

III.- La sentenza.

Come si vedrà a breve, grazie alla espressa ricomprensione dell'atto "sentenza" nella categoria contenuta nel novellato secondo comma dell'art. 143 c.p.p., il Legislatore ha posto fine – questa volta senza il preventivo intervento risolutore delle Sezioni unite – anche all'ultimo importante contrasto giurisprudenziale in merito al novero degli atti oggetto di traduzione obbligatoria.

In precedenza occorre rammentare un orientamento che negava *tout court* la necessità di traduzione della sentenza in quanto atto non introduttivo, nel procedimento, di alcuna contestazione accusatoria secondo l'indice citato nella classificazione introdotta da Corte Cost. 10/93, ed altro, opposto, secondo il quale la mancata traduzione, pur non integrando una nullità, implicava il mancato decorrere dei termini per l'impugnazione.⁶⁶

E' opinione di chi scrive che la sentenza dovesse entrare, anche prima della novellazione, a pieno titolo tra gli atti oggetto di obbligo di traduzione⁶⁷, proprio e sempre sulla scorta della categorizzazione appena citata: non già quale atto d'accusa ma in quanto atto che attribuisce all'imputato la facoltà di "contrapporsi all'accusa" tramite impugnazione.

Attualmente, peraltro, come anticipato, la sentenza è espressamente inserita dal nuovo articolo 143 c.p.p. tra gli atti fondamentali a traduzione obbligatoria.

IV.- Gli atti residuali.

⁶⁵ Cass, sez. II, 16.10.13, n. 47212 *Vokri*.

⁶⁶ Cass., sez. I, 25.09.2013, n. 3155 in *Dir. Pen. e Processo*, 2014, 6, 721 nota di DI MARTINO.

⁶⁷ Così, Cass., sez. III, 12.7.2012, n. 5486, in *Cass. pen.*, 6, 2013, 2189.

Diversamente da quanto in precedenza osservato, le sezioni semplici della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affrontato il tema della traduzione obbligatoria per l'imputato straniero privo di conoscenza della lingua italiana anche con riferimento ad ulteriori specie di atti procedurali⁶⁸ pervenendo, sulla scorta della ritenuta mancata riconducibilità dei predetti scritti al binomio categoriale proposto dal Corte Cost 10/93, ad orientamenti apertamente negativi: ricognizioni; individuazioni fotografiche, perquisizioni⁶⁹, sequestri (e successive convalide)⁷⁰, arresti in flagranza, avvisi di udienze camerale⁷¹.

7.- L'attuale art. 143 c.p.p..

La disposizione in commento – nella sua nuova e vigente conformazione testualmente riportata al paragrafo 1 – si denota, anzitutto, per la corretta distinzione concettuale tra “diritto alla *interpretazione*” (nelle attività difensive, d'indagine e d'udienza) e “diritto alla *traduzione*” (degli atti scritti).

Essa ha, inoltre, l'ulteriore preliminare merito di consentire immediatamente di identificare e declinare i diversi diritti dell'accusato *che non conosce la lingua italiana* in molteplici, differenziate, categorie; tutte, peraltro, assistite dai corollari di adeguatezza e gratuità: (a) atti da tradurre obbligatoriamente; (b) altri atti a traduzione facoltativa; (c) attività difensive per le quali esiste il diritto propedeutico alla fruizione di un interprete; (d) attività procedurali orali od udienze in relazione alla quali esiste il diritto alla contestuale presenza di un interprete.

La costruzione quadripartita della norma dimostra un approccio evolutivo all'istituto dell'assistenza linguistica – quale estrinsecazione del diritto alla difesa⁷² – che supera definitivamente la passata concezione meramente e passivamente “informativa” per proporre una più ampia che consenta all'accusato alloglotta in ogni stato, grado e fase del giudizio di comprendere le accuse, elaborare strategie difensive e presenziare attivamente nelle diverse scansioni processuali, relazionandosi liberamente ed efficacemente con il proprio collegio tecnico-difensivo.

Lo sviluppo casistico degli atti fondamentali di traduzione obbligatoria in favore dell'imputato alloglotta – pur doverosamente introdotto in recezione alla direttiva europea 2010/64/UE che ne è ispiratrice – non deve però trarre in inganno: dietro ad una prima apparente nitidezza, la norma ripropone diverse delle aporie faticosamente affrontate dagli interpreti della precedente disciplina, richiedendo perciò una lettura necessariamente integrata con il cammino ermeneutico antecedentemente compiuto dall'istituto della assistenza linguistica.

Anche sulla scorta di tale premessa, si deve perciò concludere che il novellato 143 c.p.p. viene alla luce come disposizione “aperta” in quanto la direttiva 2010/64 prescriveva specificamente la traduzione di “*tutti*” quegli atti

⁶⁸ Per una approfondita disamina degli atti nel giudizio di cassazione cfr. A. COCOMELLO A. CORBO, Corte di Cassazione. Rel. n. III/05/2014 “*Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*”, Roma, pag. 15 e ss..

⁶⁹ Cass., sez. IV, 19.11.2004, n. 365/05, *Livadbi*.

⁷⁰ Cass., sez. II, 5 luglio 2007, 32882, *Yannis* in CED, m. 237495.

⁷¹ Quanto alla soluzione negativa in merito all'avviso della fissazione della udienza camerale di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, anche a seguito della novellazione dell'art. 143 c.p.p., cfr. Cass, sez. IV, 22 ottobre 2014, n. 48647.

⁷² Coerentemente a tale sistematica, il nuovo art. 143 c.p.p., superando in ciò una lacuna dell'art. 111 Cost., enuncia il principio di gratuità dell'assistenza linguistica: la recezione della Direttiva sul fronte degli oneri economici relativi al servizio di assistenza introduce, sul punto, anche apposite modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia.

(formati all'interno ed all'esterno del processo) necessari a garantire che gli imputati siano in grado di esercitare il loro diritto di difesa in modo che venga tutelata anche l'ulteriore garanzia dell'"equità" del processo⁷³.

La valutazione legislativa di necessità della traduzione con riferimento agli specifici atti fondamentali del processo elencati nel secondo comma funge, perciò, da recinto in un solo senso: definisce quello che necessariamente non può "uscire" dal novero della garanzia linguistica; non esclude, per contro, ulteriori inserzioni di natura giurisprudenziale alla luce del percorso di costituzionalizzazione che tuttora impone – anche a prescindere dalla loro riconducibilità al novero degli atti indicati nell'art. 143 comma 2 – la sussunzione nel regime di garanzia linguistica di tutti gli atti che concorrono a mettere l'accusato in contatto con la natura ed i motivi dell'imputazione ed a meglio esercitare la facoltà di contrapporsi all'accusa⁷⁴.

Non appare esaustiva nel senso di giustificare la rigidità di una indicazione nominativa degli atti indicati al II comma nemmeno la possibilità per l'accusato od il proprio difensore di richiedere la traduzione scritta, integrale, parziale o riassuntiva, di ogni altro atto processuale la cui conoscenza è ritenuta dalla difesa essenziale per la comprensione dell'accusa⁷⁵: a parere di chi scrive solo un approccio interpretativo in senso meramente esemplificativo e non tassativo⁷⁶ degli atti enumerati dall'art. 143 II comma può validamente esprimere i già citati insegnamenti costituzionali e sovranazionali tendenti a privilegiare una tutela "di scopo", tale da porre al Giudice un vincolo interpretativo volto ad estendere la tutela linguistica ad ogni atto potenzialmente vocato alla esatta intellegibilità dell'incolpazione.⁷⁷

Sul punto, infine, appare non inutile rammentare che la direttiva originante la modifica delle garanzie linguistiche è certamente soggetta alla cd. *clausola di non regressione* secondo cui le disposizioni introdotte non possono peggiorare il sistema di garanzie già riconosciute presso lo Stato di recezione per effetto di disposizioni nazionali o sovranazionali previgenti.

Il novellato art. 143 c.p.p. ha un ultimo ma non certo trascurabile merito: la prescrizione contenuta nel secondo comma rende indefettibile la traduzione *scritta* degli atti indicati⁷⁸. In tal senso non potrà non riconoscersi

⁷³ G. CECANESE, *Rilievi minimi sui persistenti dubbi interpretativi in tema di traduzione degli atti*, in *Arch. Pen.*, 2014, 3, 6.

⁷⁴ Tra gli atti non citati ma di indubbio significato difensivo devono essere valutati, in particolare, le ordinanze in tema di misure cautelari reali, l'avviso di fissazione dell'udienza per l'applicazione della pena concordata durante le indagini, l'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio, così S. RECCHIONE, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi e prospettive*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2014.

⁷⁵ Recente dottrina osserva però che la locuzione utilizzata per delimitare l'area degli atti a traduzione facoltativa si presenta apparentemente meno estesa di quella utilizzata dall'art. 3, § 1 della direttiva, che riferisce il diritto alla traduzione a tutti gli atti incidenti sul diritto di difesa e sull'equità complessiva del procedimento, cfr. S. RECCHIONE, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi e prospettive*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014.

⁷⁶ In tal senso anche A. COCOMELLO - A. CORBO, Corte di Cassazione. Rel. n. III/05/2014 "Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato *Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*", Roma, pag. 9. Di parere contrario, BRICHETTI - PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida al Diritto*, 2014, 16, pag. 65. Le stesse Sezioni unite, sia pur con riferimento al tenore previgente della norma, hanno precisato che "l'articolo 143 è suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale", così Cass., sez. un., 24 settembre 2003, *Zalagaitis*, n. 5052, Rv. 226717.

⁷⁷ Cfr. E. LITTRICO, *Diritto internazionale: Casi e materiali*, a cura di Rosario Sapienza, Giappichelli, pag. 149.

⁷⁸ Con l'art. 51 bis delle disposizione attuative, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, come modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129, tuttavia, si prevede che quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice

l'importante effetto innovatore rispetto alla precedente giurisprudenza – ora superata dalla chiara contraria volontà legislativa - che, quanto agli atti fondamentali, riconosceva, invece, significato equipollente o capacità sanante a traduzioni o riassunti, anche orali, qualora ritenuti comunque “ idonei” ad assicurare il risultato conoscitivo.

Quanto ai confini procedurali di lettura della norma, deve ancora essere rammentato come la Direttiva madre estenda i propri effetti “*fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se (gli accusati n.d.a.) abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso*”⁷⁹.

Fatte queste doverose premesse, è possibile commentare più diffusamente le diverse garanzie.

I.- La traduzione degli atti scritti fondamentali.

Vi è diritto alla preventiva traduzione *scritta ed integrale*⁸⁰ degli atti specificamente elencati: *a) informazione di garanzia; b) informazione sul diritto di difesa; c) provvedimenti che dispongono misure cautelari personali*⁸¹; *d) avviso di conclusione delle indagini preliminari; e) decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio; f) sentenze e decreti penali di condanna.*

Desta un certo stupore la mancata ricomprensione nel novero degli atti indicati nel secondo comma del nuovo art. 143 c.p.p. degli atti relativi al mandato di arresto europeo ed alla procedura di estradizione.

Sul punto, la giurisprudenza più recente⁸² sembra ancora richiedere una esplicita domanda di traduzione da parte del diretto interessato, considerando peraltro, molto opportunamente, che la violazione ad un processo equo condotto entro le garanzie dell'art. 6 CEDU costituisce, sempre e comunque, motivo di rifiuto della consegna del condannato ai sensi dell'art. 18, lett. G, L. 69/05⁸³.

Per la verità, quanto al mandato di arresto europeo, benché l'atto non sia ricompreso nella elencazione, la necessità di traduzione scritta deve affermarsi anche attraverso l'esplicito richiamo del medesimo atto nell'articolo 3 paragrafo 6 della Direttiva: alla traduzione si dovrà provvedere sia nel caso in cui l'interessato non

l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Al principio codicistico della traduzione scritta vengono perciò introdotte deroghe, oltretutto decisamente generiche quanto ai presupposti applicativi. La stessa disposizione attuativa si incarica di precisare, con specificazione di dubbia costituzionalità, che il diritto alla traduzione scritta ed integrale sarebbe “*rinunciabile*”.

⁷⁹ Art. 1, comma 2, DIR CEE 20/10/2010, n. 2010/64/UE.

⁸⁰ Si noti come la possibilità della traduzione “parziale” dell'atto sia infatti prevista solamente per la categoria degli *altri atti* contenuta nel III comma e non già per quella degli atti specificamente enucleati dal II comma.

⁸¹ Mentre paiono consapevolmente esclusi i provvedimenti in tema di misure cautelari reali, appare per lo meno dubbia la limitazione, in punto misure cautelari personali, ai soli atti genetici e non a tutti i provvedimenti *latu sensu* peggiorativi di una misura cautelare già esistente. Altra dottrina osserva come il riferimento ai provvedimenti applicativi di misure cautelari personali va persino oltre a quanto previsto dalla direttiva che si riferiva esclusivamente alle decisioni che privano l'indagato della libertà personale e non anche a quelle che limitano la libertà personale, così M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in www.dirittocontemporaneo.it, 2014.

⁸² Per un'analisi dell'approccio giurisprudenziale vedi A. COCOMELLO, F. COSTANTINI, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, *Rassegna della Giurisprudenza di legittimità, Gli orientamenti delle sezioni penali*, anno 2014, pagg. 310 e ss.

⁸³ Cass., sez. VI, 15 maggio 2014, *Alfieri*.

parli o comprenda la lingua del paese emittente sia nel caso in cui non conosca quella dello Stato eseguite il provvedimento.

Titolare della diritto alla traduzione e, più in generale, delle garanzie di assistenza linguistica operate dal nuovo art. 143 c.p.p. resta, secondo la dizione previgente, l'imputato⁸⁴ che *non conosce la lingua italiana*.

Resta, perciò, fermo quanto già precedentemente precisato in merito alla doverosa riconoscibilità di un vero e proprio "dovere di accertamento" d'ufficio di tale *status* con superamento definitivo degli ultimi retaggi della più risalente Giurisprudenza di legittimità orientata a riconoscere il diritto all'interprete solamente in presenza di una espressa richiesta dell'imputato straniero⁸⁵.

In senso innovativo la norma richiede, ora, che *l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana sia compiuto dall'autorità giudiziaria*.

Vi è in chi scrive la speranza che questa specificazione – attraverso l'espresso richiamo alla sola autorità giudiziaria (non, perciò, a quella di polizia) - possa aiutare l'emersione di una cultura sempre più attenta a dare effettività all'accertamento della competenza linguistica con l'adozione di seri *standard* di verifica, sia pure per induzioni ed argomenti logici, che abbandonino definitivamente l'acritica recezione delle prassi di polizia che si traducevano non di rado in una anonima e semplice crocettatura di caselle predefinite o nella presa d'atto della sottoscrizione di articolati prestampati: il difensore dovrà vegliare pretendendo un adeguato percorso argomentativo, riservandosi di contestarlo, nella sua esistenza e/o logicità, anche innanzi al Giudice di Legittimità.⁸⁶

Per contro, a dimostrazione del fatto che spesso più delle norme può valere una certa vischiosità culturale, l'interpretazione finora data dalla giurisprudenza alla norma novellata appare ben poco incoraggiante.

Secondo un recente arresto della Corte di Cassazione:

*"in tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, previsto dall'art. 143 c.p.p., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, non deve essere necessariamente compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto può essere verificato anche sulla base di elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà del giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti"*⁸⁷.

In altra recente decisione della Suprema Corte, il forte richiamo europeo circa un dovere di accertamento soggettivamente posto "a carico della Autorità giudiziaria" viene pressoché integralmente destrutturato con la precisazione che:

⁸⁴ L'art. 143 c.p.p., riferendosi esclusivamente all'imputato, non regola il diritto all'interpretazione ed alla traduzione in favore della vittima del reato. Per i diritti linguistici della persona offesa si rinvia all'esame dell'art. 7 della Direttiva 2012/29/UE nonché della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

⁸⁵ Cass., Sez. III, 6.5.1998, *Zymaj*, in *CED*, m. 211215; Cass., Sez. VI, 9.6.1997, *Kalifa*, in *DPP*, 1998, 986; Cass., Sez. VI, 11.5.1994, *Puertas*, in *ANPP*, 1995, 481; Cass., Sez. VI, 28.10.1993, *Bouaziz*, in *RP*, 1994, 1282. In senso contrario, anche dopo l'avvento della Direttiva, Cass., sez. V, 26.10.2015, *Abdi Hassen*, *CED*, m. 266550.

⁸⁶ Cass., sez. fer., 04.09.2014, n. 44016 (rv. 260997).

⁸⁷ Cass., Sez. V, n. 52245 del 9 ottobre 2014, *Viharev*, in *CED*, m. 262101.

*“la formulazione letterale della norma non implica infatti che l'autorità giudiziaria debba procedere personalmente alla verifica della predetta circostanza; necessità, questa, che ove ritenuta dal legislatore è dallo stesso espressamente indicata, come rilevabile nell'art. 103 c.p.p., comma 4, in tema di esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso gli uffici dei difensori”.*⁸⁸

E', perciò, presumibile – specie se non interverrà una importante resistenza processuale da parte delle difese - che la affermazione di ritualità degli accertamenti “di prassi” della Polizia Giudiziaria come strumento di utile vaglio giudiziario venga intesa come avallo a pratiche stereotipate e di semplice stile che, invece, dovrebbero risultare – anche alla luce dei moniti sovranazionali - sempre meno accettabili.

Così alla Giurisprudenza di merito, per escludere ogni garanzia linguistica è ancora sufficiente osservare che:

*“emerge dall'annotazione di servizio in data 18 gennaio 2014 che A.J., all'atto dell'arresto, comprendeva la lingua italiana. A supporto di quanto accertato dalla polizia giudiziaria è agli atti il verbale di identificazione con dichiarazione di domicilio in Torino nonché la procura speciale conferita al difensore di fiducia, entrambi in lingua italiana. Si osserva, con particolare riguardo alla procura speciale, che la natura strettamente personale della stessa assume, diversamente dalla sola nomina a difensore di fiducia (cfr Cass. Pen. Sez. III n. 16794 del 25 marzo 2015), valore di prova della conoscenza della lingua”.*⁸⁹

Anche la Corte di Cassazione sembra continuare a guardare al Dito e non alla Luna quando osserva, del tutto formalisticamente, che:

*“non può essere utilmente eccepita la omessa nomina dell'interprete in quanto non risulta provata, né comunque è emersa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato il quale ha anzi mostrato di comprendere la lingua italiana, posto che nel verbale di arresto lo stesso forniva indicazioni sul suo domicilio e dichiarava di avvalersi del difensore di ufficio”*⁹⁰

II.- L'assistenza di un interprete quale diritto dell'imputato ad essere messo attivamente a contatto con le scansioni procedurali

Si è già detto come il riformato art. 143 c.p.p. concepisca il diritto all'assistenza linguistica non solo come una semplice e passiva comprensione degli atti a carico dell'accusato; esso esprime, al contrario, l'esigenza di garantire la padronanza comunicativa come propedeuticità della attività difensiva in tutte le sue estrinsecazioni, anche come indispensabile elemento di raccordo – fuori dalla stretta cronologia procedimentale (perciò anche per audizioni, memorie od istanze non eterodeterminate) – tra la difesa personale e quella tecnica: al fine di mettere l'accusato in condizione di segnalare per tempo al difensore tutte le circostanze di volta in volta utili alla predisposizione della difesa.

Coerentemente con tali premesse, la direttiva europea e la norma che la introduce enunciano il diritto – nell'intero alveo procedimentale – ad un interprete che consenta l'utile sviluppo di preventivi colloqui tra accusato e difensore, tutte le volte che si profila una necessità difensiva correlata da uno snodo procedimentale: tra cui interrogatori, richieste, memorie, udienze, gravami.

L'art. 143 c.p.p. (unitamente all'art. 104 bis c.p.p. quanto alla fattispecie di arresto, fermo e custodia cautelare), conferisce perciò all'accusato che non comprende l'italiano il diritto ad un interprete: (a) al fine di poter comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti; (b) durante lo svolgimento delle udienze cui partecipa; (c) in relazione alle intese con il difensore prima di rendere un interrogatorio; (d) al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

⁸⁸ Cass., sez. V, 16.12.2014, n. 52245.

⁸⁹ Trib. Ivrea, sent. 11.01.2016.

⁹⁰ Corte d'App. Lecce Taranto, sent. 04-06-2014.

Tale diritto viene esteso dall'art. 51 bis d.a. c.p.p., recentemente introdotto⁹¹, alle ipotesi in cui sia necessario operare richieste o memorie difensive esplicitando che l'assistenza dell'interprete – per fatti o circostanze particolari – possa essere assicurata anche per più colloqui.

Secondo recente dottrina⁹² tale norma dovrebbe essere riferita a qualsiasi interrogatorio ed il riferimento alla "richiesta" dovrebbe essere interpretato nel senso di ricomprendere anche l'atto di impugnazione (tanto cautelare, quanto principale).

Al pari del diritto alla traduzione degli atti scritti, anche il diritto all'interprete nello sviluppo delle strategie difensive propedeutiche all'atto procedimentale, proprio in quanto attinente all'esercizio della difesa, è presidiato attraverso la sanzione di nullità: nullità, egualmente, intermedia ex art. 178 lett. c. c.p.p., da eccepirsi – sotto pena di sanatoria – nei già ricordati termini di cui all'art. 180 c.p.p..

Il difensore che si trova a difendere un accusato alloglotta – nel richiedere per il proprio assistito una adeguata “copertura linguistica” fin dalle prime battute procedurali ed anche ai fini impugnativi - deve, perciò, essere anzitutto consapevole che l'illegittima decisione di rigetto della richiesta di fruire di colloqui difensivi con assistenza linguistica gratuita comporta una verosimile nullità dell'atto successivamente compiuto (es. l'interrogatorio di garanzia) per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato (art. 178, comma 1, lett. c) ⁹³: nullità, però, che qualora non tempestivamente eccepita si avrà per definitivamente sanata.

8.- Le conseguenze sanzionatorie in presenza di violazioni del diritto alla assistenza linguistica: come e quando formulare un'eccezione.

Si è detto in precedenza come *il leading case* in merito alle conseguenze giuridiche connesse al mancato rispetto dei diritti di traduzione spettanti all'accusato alloglotta sia rappresentato dal procedimento *Jakani*, deciso oltre quindici anni fa' dai Giudici di Legittimità a sezioni unite nel senso di ritenere la violazione delle norme sulla protezione linguistica fatto integrativo di una nullità concernente “l'intervento” e “l'assistenza” dell'imputato, a norma dell'art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p.: una nullità di ordine generale, ma non assoluta, e, quindi, deducibile entro i termini previsti dall'art. 182 c.p.p.⁹⁴ nonché suscettibile di sanatoria a norma degli artt. 183 e 184⁹⁵ c.p.p..

Di più: poiché la violazione del diritto all'assistenza linguistica rientra in tale ordine di nullità, ai sensi dell'art. 182 c.p.p. tale vizio, di norma, non potrà essere dedotto da chi vi ha dato o concorso a darvi causa né per il caso in cui la parte, presente all'atto viziato, non l'abbia rilevata prima del compimento od immediatamente dopo.

⁹¹ Disposizione introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.L.vo 4 marzo 2016, n. 32, come modificata dall'art. 2, comma 1, del D. L.vo 23 giugno 2016, n. 129.

⁹² M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in www.dirittocontemporaneo.it, 2014.

⁹³ Sul punto, si rinvia a Corte di Cassazione, M. GUERRA, *Novità legislative: d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129*, Rel. III/03/2016 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale.

⁹⁴ La nullità risulterà perciò rilevabile anche d'ufficio solamente entro la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se verificatasi nel giudizio, non oltre la deliberazione della sentenza del grado successivo.

⁹⁵ E' tipico l'effetto sanante della comparizione (salvo venga espressamente dedotta la presenza ai soli fini di eccepire la nullità) della parte all'udienza relativa all'avviso o citazione viziati.

Quanto agli *atti che definiscono una fase od un grado di giudizio* (sentenza, decreto penale di condanna, ordinanza di applicazione di misura cautelare personale) vi è, tuttavia, da segnalare un indirizzo più articolato di diverso avviso, principalmente ispirato alla già citata e più recente decisione *Zagalaitis*, secondo cui l'omessa traduzione del provvedimento decisorio non inciderebbe, di per sé, sulla validità dell'atto ma solamente sulla sua efficacia, da intendersi come conoscibilità dello stesso da parte dell'imputato alloglotta: con la conseguenza che la mancata traduzione, lungi dal determinare alcuna nullità, opererebbe solamente quale elemento di differimento del *dies a quo* per il decorso dei termini per l'impugnazione da parte dell'interessato⁹⁶.

La nullità, in una lettura - per così dire - intermedia, verrebbe invece a configurarsi solo qualora, al momento della emissione, fossero già manifestati all'Autorità giudiziaria precedenti chiari elementi indicativi della non conoscenza, ovvero - nel caso opposto - qualora, emersa l'incapacità, non siano stati immediatamente attivati i rimedi restitutori: per l'ipotesi, diversa e terza, di pronta tutela linguistica *ex post* all'atto del successivo apparire processuale del *vulnus*, l'effetto giuridico non sarebbe, perciò, la nullità dell'atto originario (valido sia pure, allo stato, inefficace verso l'alloglotta) ma il semplice differimento del *dies a quo* circa i termini iniziali per l'esercizio delle facoltà difensive generate dall'atto, dalla data di emissione o comunicazione del provvedimento a quella, successiva, della sua traduzione in una lingua comprensibile all'interessato.

Come osservato da recente dottrina⁹⁷, le diverse proposte di una rilettura del sistema di assistenza linguistica come sistema flessibile ed articolato di sanzioni e restituzioni hanno finito con il generare più di una incertezza nella attuale giurisprudenza che non sempre riesce a distinguere con chiarezza scientifica ed a declinare sistematicamente gli interventi di rimessione in termini rispetto a quelli di annullamento: istituti, del resto, radicalmente distinti; il primo, quello della nullità, fondato sul riconoscimento di una imperfezione invalidante; il secondo, quello della rimessione in termini, fondato, al contrario, sulla diversa premessa della perfezione e validità dell'atto.

Né il novellato art. 143 c.p.p. né, complessivamente, il d.lgs. n. 32 del 2014 enunciano, *apertis verbis*, specifiche conseguenze sanzionatorie quanto alle violazioni del diritto all'interprete od alla traduzione degli atti: è perciò lecito ipotizzare che i predetti indirizzi giurisprudenziali possano essere riconfermati nel senso di ritenere il vizio negli atti evocativi o propulsivi una nullità intermedia, sanabile, mentre negli atti decisori una mera condizione di inefficacia rispetto alla decadenza dai poteri di impugnazione.

E' pur vero che, ad un più approfondito esame della norma, alcuni tra i commentatori rilevano invece come il novellato art. 143 c.p.p., quanto all'obbligo di traduzione degli atti fondamentali, non disponga semplicemente la translazione linguistica dell'atto in lingua comprensibile all'accusato ma prescriva espressamente che la stessa debba avvenire "*entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa*".

Alla luce di ciò, parte della dottrina sostiene, così, che la tutela insita nella traduzione non attenga, oggi, tanto alla struttura dell'atto ma sia, al contrario, funzionale al successivo esercizio dei diritti di difesa con la conseguenza che l'atto censurabile non sia tanto quello da tradurre bensì quelli successivi alla mancata traduzione ed in funzione dei quali l'adempimento doveva essere compiuto⁹⁸.

⁹⁶ Cass., sez. un., 24.9.2003, n. 5052, *Zagalaitis*, Rv. 226717; Cass., sez. III, 19.11.2003, *Kryczka*, CED, m. 22784; con riferimento al Tribunale del riesame, Cass., sez. V, 12.3.2013, *Francis* e Cass., sez. I, 11.3.2008, *Zlaratu*.

⁹⁷ S. RECCHIONE, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi e prospettive*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, pag. 5.

⁹⁸ A. COCOMELLO – A. CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Arch. Pen.*, 2, 2014, pag. 17.

Pertanto, ad esempio, aderendo a tale impostazione, l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non ne inficerebbe la validità ma postulerebbe, per contro, la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio o decreto di citazione innanzi il Tribunale monocratico.

La impostazione qui suggerita ha, in particolare, tangibili ed importanti effetti con particolare riguardo ai rapporti tra la traduzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare ed il successivo, necessario e tempestivo, interrogatorio di garanzia: l'omessa traduzione dell'ordinanza, ritenendo di aderire all'ermeneutica qui suggerita, lungi dal tradursi in un impedimento, dovrebbe tradursi in motivo di invalidazione dell'interrogatorio di garanzia come ben noto gravato dalla previsione da termini finali a pena di perdita di efficacia della misura.

9.- Quando l'imputato straniero ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia o si è provveduto a notificare l'atto mediante consegna al difensore: la tentazione di scorciatoie giurisprudenziali negative della garanzia linguistica.

Prima di trarre alcune brevi conclusioni sull'odierno stato dell'istituto della assistenza linguistica, presidio divenuto ancora più attuale e nodale alla luce dai noti fenomeni migratori in atto presso il nostro territorio, non può non darsi conto di come - accanto al rafforzarsi delle norme tese a conferire sempre maggiore effettività al rapporto tra accusato e processo penale - persistano, ancor oggi, importanti resistenze giurisprudenziali tese a privilegiare una lettura efficientista del rito capace di introdurre per via pretoria vere e proprie falle nel sistema di tutela dell'alloglotta.

In particolare deve, in tal senso, essere segnalata anzitutto una corrente interpretativa tendente alla negazione *tout court* del diritto alla traduzione degli atti processuali allorché l'imputato alloglotta abbia eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia: diverse sentenze, anche di legittimità, avallerebbero tale assunto giustificandone la fondatezza alla luce di un - ben poco condivisibile - *obbligo-onere* di traduzione degli atti nell'eventuale diversa lingua praticata dal cliente gravante sul difensore di fiducia, a ciò obbligato dal suo ruolo di soggetto tenuto, più in generale, alla corretta e tempestiva informazione dell'imputato sugli atti processuali che lo riguardano.

Ciò fino a sostenere che:

*“L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti”.*⁹⁹

Ancora, altro indirizzo di rigore vorrebbe inesistente il diritto alla traduzione dell'atto allorquando, in presenza delle fattispecie indicate dall'art. 161 IV comma c.p.p. (impossibilità di consegnare al domicilio eletto, assenza od inidoneità di elezione o dichiarazione domiciliare), si proceda a notifica mediante consegna al difensore: negli arresti richiamati è stato affermato che l'obbligo di traduzione - anche quello previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 in attuazione della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - avrebbe un senso unicamente rispetto agli atti processuali cui l'imputato alloglotta partecipi personalmente o che comunque giungano nella sua sfera di conoscenza o di conoscibilità; con ciò - si pretenderebbe di affermare per mezzo di una sorta di presunzione tautologica ed assoluta - una eventuale traduzione dell'atto notificato all'accusato tramite consegna al difensore si tradurrebbe sempre in un orpello inutile e privo di senso concreto.

⁹⁹ Cass., sez. V, 6.11.2017, n. 57740, Rv. 271860; in senso conforme, Cass., sez. II, 16.03.2017, n. 31643, Rv. 270605 e Cass, sez. II, 17.02.2015, n. 12101, *Le Wet e altro*, Rv. 262773.

Sul punto, la stessa Corte di Cassazione, in diverse pronunce, anche recenti, ha affermato che:

*“l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti”.*¹⁰⁰

Non può sfuggire a chi legge che approcci come quelli poc’anzi descritti finiscono per confluire in un insieme convergente di norme, arresti giurisprudenziali e prassi di polizia – si pensi alle norme sull’elezione di domicilio come indice di conoscibilità del processo, alle norme in tema di presunzioni notificatorie, alle prassi in tema di elezioni di domicilio presso il difensore - che, nella sostanza, consegnano l’imputato straniero senza fissa dimora od in transito sul territorio italiano ad una vera e propria sottocategoria di processo, da celebrarsi attraverso procedure inconsistenti e ben distanti dalle astratte enunciazioni dell’art. 111 della Costituzione.

Auspicando, nel futuro, il definitivo esaurirsi di tali approcci formalistici, spetterà al difensore - tanto in difesa delle garanzie del proprio assistito quanto al fine di riaffermare il corretto significato del ministero difensivo - richiamare il diverso e certamente più corretto indirizzo ermeneutico secondo il quale il sistema di garanzia linguistica deve essere preservato ed anzi valorizzato proprio nelle casistiche *borderline* in tanto in quanto proprio la condizione di alloglotta si accompagna, non infrequentemente, ad una precarietà domiciliare e di relazionalità con il difensore che non può certamente essere strumentalizzata *contra reum* in nome della miglior deflazione dei carichi processuali.

D’altra parte, deve essere ribadito come il difensore non ha certamente né obblighi né oneri di traduzione verso chicchessia, dovendo anzi, all’opposto, ritenersi che la comprensione linguistica da parte dell’accusato sia requisito propedeutico essenziale al corretto instaurarsi della relazionalità tra accusato e difensore, come già affermato da altro filone giurisprudenziale:

*“In tema di notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, l’obbligo di traduzione dell’atto in favore dell’imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest’ultimo solo l’obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione”.*¹⁰¹

Né si può fondatamente negare che l’elezione di domicilio presso un difensore sia profilo che attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta indubbiamente la rinuncia dell’indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua¹⁰².

10.- Conclusioni

Tra gli obiettivi del presente scritto non vi è certamente né l’ambizione di esporre articolatamente lo stato della giurisprudenza in materia di assistenza linguistica né la pretesa di fornire velleitarie certezze od

¹⁰⁰ Cass., sez. I, 18.07.2013, n. 37955, Rv. 256767; di pari tenore, Cass., sez. VI, 19.11.2014, n. 47896 e Cass., Sez. II, 17.02.2015, n. 12101. Rv. 262773.

¹⁰¹ Cass., Sez. I, 23.03.2017, n. 23347, Rv. 270274; in eguale senso, quanto al difensore d’ufficio domiciliatario, cfr. Cass., sez. V, 28.09.2016, n. 48916, *Dutu*, Rv. 268371 e Cass., sez. V, 28.12.2017, n. 57740.

¹⁰² Cass., Sez. I, 23.03.2017, n. 23347, Rv. 270274.

interpretazioni autentiche riguardo alla normazione a tutela dell'alloglotta: la disamina di alcuni aspetti del multiforme e, per certi versi, caleidoscopico apparato processuale a tutela di chi non comprende la lingua italiana desidera semplicemente consegnare al lettore e, specialmente, al difensore un'idea dello accusato straniero (come noto spesso già culturalmente ed economicamente debole) come di colui che, in un processo di parti dove non sempre l'accusato trova adeguati spazi e strumenti difensivi, è parte ancor più fragile perché *linguisticamente debole* nella speranza che egli sappia ricercare appassionatamente nelle cose "nuove" e "vecchie" del rito processuale gli strumenti utili ad un processo non solo formalisticamente legale ma intimamente equo.

CARLO A. M. BRENA